

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2009/82 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2852/81 che deroga al regolamento (CEE) n. 343/79 per quanto concerne le norme generali per la distillazione dei vini da tavola decisa ai sensi dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2852/81 <sup>(3)</sup> ha previsto, in deroga del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2008/82 <sup>(5)</sup>, norme particolari per l'attuazione di misure di distillazione riservate ai detentori dei contratti di magazzinaggio a lungo termine stipulati durante la campagna 1980/1981; che risulta opportuno, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2852/81 ed in attesa che il Consiglio adotti nuove norme generali di distillazione, riportare di una campagna le norme previste dal suddetto regolamento, adattando nel contempo il regime contrattuale per tener conto di talune difficoltà amministrative poste dalla loro applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2852/81 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 1*

Per la distillazione decisa conformemente all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 nel quadro delle misure riservate ai detentori dei contratti di magazzinaggio a lungo termine stipulati durante le campagne 1980/1981 e 1981/1982, ed in deroga del regolamento (CEE) n. 343/79, le disposizioni applicabili sono quelle del presente regolamento. ».

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) l'obbligo, per il distillatore, di pagare il vino almeno al prezzo indicato nell'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79: detto prezzo vale per merce nuda, franco azienda del produttore. ».

3. È inserito l'articolo seguente:

*« Articolo 2 bis*

Il prodotto ottenuto dalla distillazione deve presentare un titolo alcolometrico pari o superiore all'86 % vol, oppure pari o inferiore all'85 % vol. ».

4. Nell'articolo 3, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 280 del 2. 10. 1981, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.